



Prefettura di Grosseto
Ufficio Territoriale del Governo
Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale

Grosseto, data del protocollo

- Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Grosseto
- Ai Responsabili degli Uffici Elettorali Comunali
- Al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale
- Grosseto
- Al Presidente della Sottocommiss. Elettorale Circondariale
- Massa Marittima
- Al Presidente della Sottocommiss. Elettorale Circondariale
- Orbetello
- e, p.c. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
dirigente.procura.grosseto@giustiziacert.it
- Al Questore di Grosseto
- Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri
- Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Al Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato
- Al Comandante del Centro Militare Veterinario e
Via Castiglione, 201
Grosseto
cte@cemivet.esercito.difesa.it
- Al Comandante del IV° Stormo "Amedeo D'Aosta"
Aeroporto Baccarini
Grosseto
aereostormo4@aereonautica.difesa.it
- Al Comandante del 64° Deposito Aeronautica Militare
Porto Santo Stefano
64aerodepoter@aeronautica.difesa.it
- Al Comandante del Reggimento
Savoia Cavalleria - Via Senese, 191
Grosseto
centralino@rgtcav3.esercito.difesa.it



Prefettura di Grosseto
Ufficio Territoriale del Governo
Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale

Al Capo del Circondario Marittimo - Comandante del Porto
Porto Santo Stefano
ucportosantostefano@mit.gov.it
andrea.favia@mit.gov.it

Al Comandante del 21° Gruppo Radar Aeronautica Militare
Località Poggio Ballone – Tirli
Castiglione della Pescaia
fabio.stefanizzi@aeronautica.difesa.it
aeroradar21@aeronautica.difesa.it

Al Direttore del Parco Materiale Artiglieria
Via Senese, 163
Grosseto
cte@parcoart.esercito.difesa.it

Al Direttore della Casa Circondariale di Grosseto
cc.grosseto@giustizia.it

Al Direttore della Casa Circondariale di Massa Marittima
cc.massamarittima@giustizia.it

Ai Rappresentanti dei Partiti e Movimenti politici
della provincia di Grosseto

Agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive :

IL TIRRENO
grosseto.it@iltirreno.it

LA NAZIONE
cronaca.grosseto@lanazione.net

TV9 ITALIA TELEMAREMMA
redazione@tv9italia.it

RTV 38
giancarlo.capecchi@live.it

EDITA
carlsect@tin.it



Prefettura di Grosseto
Ufficio Territoriale del Governo
Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale

IL GIUNCO.NET – GIORNALE ON LINE
redazione@ilgiunco.net

0564 NEWS.IT
info@alessandrogrilli.it

GROSSETO NOTIZIE.COM – GIORNALE ON LINE
redazione@grossetonotizie.com

Oggetto: Fase preparatoria del procedimento referendario.

Nelle more della pronuncia dell'Ufficio Centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione che - da notizie ANSA del 29 u.s.- interverrà, secondo la decisione unanime del medesimo Ufficio, solo dopo la conversione del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, si forniscono ulteriori istruzioni su alcuni adempimenti della fase preparatoria del procedimento referendario normativamente prescritti.

a) Opzione degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi: termini, modalità e presupposti temporali

Ferma restando la normativa per l'iscrizione d'ufficio degli elettori residenti all'estero nell'elenco degli aventi diritto a votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, l'art. 4-bis della legge n. 459/01¹, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, prevede, per le

¹ **Legge 27/12/2001, n. 459 -Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.**

4-bis. 1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1,



Prefettura di Grosseto
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale

elezioni politiche e per i referendum nazionali, il diritto di voto nella circoscrizione Estero – previa espressa opzione valida per un'unica consultazione – anche agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione nonché ai familiari con loro conviventi.

Allo scopo di garantire ed agevolare l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato e come già avvenuto in occasione del referendum abrogativo e di quello costituzionale del 2016, i comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (26 aprile p.v.), cioè in tempo utile per la immediata comunicazione delle domande pervenute al Ministero dell'Interno.

L'opzione dovrà essere trasmessa a codesti comuni per posta, o per telefax, o per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Per facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, si sensibilizzano i Sindaci affinché inseriscano nell'home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare con attenzione), al quale trasmettere le domande stesse.

Per quanto attiene ai contenuti, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento di identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-*bis*, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-*bis*.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-*bis*, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'Interno.



Prefettura di Grosseto
Ufficio Territoriale del Governo
Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale

Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo - tra cui in ogni caso il sito internet della prefettura e quello di ogni comune - si trasmette, allegato alla presente circolare, il modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello è, come di consueto, in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori e comprende anche gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis, di cui si dirà più ampiamente in seguito.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.

Ogni Comune, appena ricevuta l'opzione, trasmetterà immediatamente alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, mediante apposita procedura informatica, entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia (26 aprile p.v.), le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore, specificando anche il consolato di competenza per le attività anagrafico-elettorali, con le modalità indicate nel manuale di utilizzo disponibile all'indirizzo <https://daitweb.interno.it> nell'applicazione "Elettori Estero" sezione "Documentazione" (dov'è anche pubblicata la tabella di corrispondenza tra consolati con limitate funzioni e consolati con competenze anagrafico-elettorale).

In tale applicazione "Elettori Estero" è inserita la funzione "Gestione Temporanei", che permette l'acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:

- temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 bis della citata legge n. 459/01;
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.

A tale scopo, il referente informatico di questa Prefettura potrà inserire, nel sistema di sicurezza in utilizzo per le applicazioni D.A.I.T., gli eventuali nuovi utenti secondo le consuete procedure, limitandosi, per quelli già presenti, ad attribuire loro la nuova competenza per l'accesso all'applicazione "Elettori Estero".

Per eventuali informazioni di natura esclusivamente tecnica, i comuni potranno contattare il S.I.E. (Servizi Informatici Elettorali) della citata Direzione Centrale all'indirizzo e-mail: sie.elettoriestero@interno.it.

Per problemi di natura amministrativa, le SS.LL. dovranno invece contattare l'Ufficio elettorale di questa Prefettura.

Il termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori dovrà essere rigorosamente osservato da codesti comuni, in quanto, entro il trentesimo giorno, il Ministero dell'Interno dovrà, a sua volta, comunicare l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli Affari Esteri per consentire loro l'esercizio del voto per corrispondenza.

Tali comunicazioni, attesa l'estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, eventuali note trasmesse da



Prefettura di Grosseto
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale

codesti comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, etc...) non potranno essere in alcun modo prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza.

* * *

Come già rappresentato con circolare n. 7790 del 15 febbraio 2016, con una formale Intesa in data 4 dicembre 2015, i Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Difesa, in attuazione dell'art. 4-*bis*, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto sia degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sia degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).

Pertanto, molte delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni non direttamente dagli interessati, ma dagli uffici consolari tramite posta elettronica certificata; su direttive del Ministero degli affari esteri d'intesa con la citata Direzione Centrale, le sedi consolari invieranno ove possibile le opzioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it.

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica a questo al Ministero dell'Interno anche di tali elettori, con le conseguenti cancellazioni/annotazioni sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Si soggiunge che alcune opzioni, per ragioni organizzative, potrebbero essere inviate a codesti comuni direttamente dai Comandi militari.

Deve ricordarsi che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-*bis*, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche in Stati ove non sia possibile, per gli elettori ivi residenti, il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/01, come modificato dalla legge n. 52/15.

Si richiama l'attenzione dei Sindaci affinché, anche per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-*bis*, si provveda con ogni tempestività e precisione ai suddetti adempimenti.

* * *

Ove un comune sia impossibilitato a comunicare le opzioni al Ministero dell'Interno con l'apposita procedura informatica, l'Ente stesso dovrà provvedere immediatamente a segnalare le relative posizioni – purché pervenute entro il 26 aprile p.v. - alla sede consolare per la conseguente ammissione consolare al voto per corrispondenza all'estero.

Si esprime, inoltre, l'avviso che può presentare opzione come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta residente all'estero nel territorio di



Prefettura di Grosseto
Ufficio Territoriale del Governo
Area II – Raccordo Enti Locali ed Ufficio Elettorale

altra sede consolare (come previsto anche nel manuale di utilizzo disponibile all'interno dell'applicazione), sia chi svolge il Servizio civile all'estero.

Infine, per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, deve segnalarsi che la legge non richiede il periodo di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

b) Elenco degli Stati ove non è possibile il voto per corrispondenza - Elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero

Nella stessa applicazione "Elettori Estero" è già disponibile, nella sezione "Documentazione", l'elenco degli Stati in cui non è possibile il voto per corrispondenza.

È anche disponibile, sia per le prefetture che per i comuni, l'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero, le cui modalità di composizione sono descritte nell'apposita scheda presente nella suddetta sezione "Documentazione".

Per gli adempimenti relativi all'elenco degli elettori residenti all'estero, si provvederà, poi, a diramare apposita circolare.

p. IL PREFETTO
Vice Prefetto
(Corritore)

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 28 MAGGIO 2017

OPZIONE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
(elettori italiani temporaneamente all'estero - art. 4 bis, commi 1, 2, 5 e 6 della Legge n. 459/2001)

(1) Al Comune di * Prov. di *

Cognome* (Solo per le donne coniugate o vedove)
 Cognome del coniuge
 Nome*
 Comune Italiano o luogo estero di nascita*
 Stato di nascita
 Provincia Italiana di nascita Data di nascita* / / Sesso M F
 Codice fiscale

ESTERO
 Consolato di competenza*
 Stato*
 Località*
 Provincia/Contea/Regione
 Presso
 PoBox
 Indirizzo temporaneo all'estero*
 CAP
 Telefono 00 Fax 00 e-mail

ITALIA
 Indirizzo di residenza in Italia*
 CAP Comune* Provincia*

consapevole che, in applicazione dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - ed ai fini della propria iscrizione nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente all'estero per i referendum abrogativi del 28 maggio 2017 - di voler optare in tali consultazioni per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero (non essendo, quindi, inserito nelle liste degli elettori che votano in Italia per le medesime consultazioni) in quanto: temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento dei suddetti referendum per motivi di:

- Lavoro, presso
- Studio, presso
- Cure mediche, presso
- In servizio, ai sensi dei commi 5 o 6 dell'art. 4-bis L. n. 459/01, presso

oppure in quanto

- Familiare convivente dell'elettore Cognome e Nome
 che è temporaneamente all'estero per motivi di
 Presso
 ed è iscritto nelle liste del comune italiano di Provincia

autorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza.

Luogo e data

 Firma leggibile dell'elettore

NOTA : (1) La presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste, **DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ E DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 26 APRILE 2017** via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano, anche tramite terze persone.

* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.